



ORIGINALE B

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
AVV. MARIA TERESA NIUTTA

Sent. N.
1912/15

Cron. N.

2079/15

R. G. n.
3335/14

REP. N.

Della 1 sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

Spedita il:
04/06/15

Depositata il:

- 5 GIU. 2015

Pubblicata il:

5 GIU. 2015

nella causa civile iscritta al N. 3935/14, Ruolo Generale promossa da:

Rete dei Canonici di Bologna per i Canonici
soc. coop a r.l., in persona dell'amministratore ref.
B. Badoni, con l'avv. Marco Badoni come da
poena a margine dell'atto di citazione ATTORE

CONTRO

~~_____~~ spa (già Soc. Amitalia spa), in per-
sone del l. r. pt con ~~_____~~ come da
poena generale alle parti delegata

CONVENUTO

Conclusioni di parte attrice: come in atto di citazione e note condizionali
Conclusioni di parte convenuta; come alle memorie
di costituzione e risposta

MOTIVAZIONE

*Sentenza consegnata in cancelleria per
la pubblicazione in data 04/06/15 Maria*

In via definitiva si evidenzia che all'udienza del 13/04/15 la convenuta Compagnia ha offerto le seguenti somme, € 2863,84, corrispondente al costo stesso riferimento del veicolo al netto delle imposte, come richiesto da parte attore fino alla fase straordinaria (dove) ed € 40000 per spese legali.

Conseguentemente si dichiara conosciuta la natura del contenzioso; la presente causa quindi, ha per oggetto il pagamento di tutte le spese legali, poiché l'attore ha mantenuto in secondo nel maggior parte la richiesta somma di € 400,00, ritenendo di avere diritto al pagamento di ulteriori € 40000, di cui € 136,13 per spese esenti. Dal conteggio effettuato da parte convenuta nelle fogge menzionate si evince in modo chiaro che le spese esenti non sono state rimborsate. Conseguentemente è dovuta la somma di € 136,13 relative a spese documentate (€ 11,13 per notifiche atto di citazione ed € 125,00 per variazione dello stesso a ruolo).

Rimanti dovute è la somma di € ~~263,00~~ 263,00 w

chiesta quale corrispo fu d'attivit 
 stragiudiziale (blocc   10 u di pratica),
 come riconoscimento della spesa Corte
 (C, ex multis, Cas. u. 997/10).
 Il Giudice, per essendo venuta meno
 la metrica del contratto, ha fermistando
 tra le parti disaccordo relativamente alle
 spese legali, in applicazione del principio
 della soccombenza virtuale (v. Cas. u. 241/06
 euris sulano 26/06/14), parte convenuta
   condannata al pagamento di   136,13
 in spese ed   263,00 per corrispo professionale.
 P.C.O.

Il G.d.P. di Bologna, definitivamente
 pronunciando tra le parti, ogni ulteriore
 istanza disattesa nelle cause civili di
 cui in epigrafe, con decide:

- 1) dedicare conata la materia del
 contendere;
- 2) condanna parte convenuta al pagamento,
 in favore di parte attore, delle spese
 legali che liquida in   136,13 per spese
 ed   263,00 ^{fu corrispo professionale} oltre spese generali, IVA e
 CPA, ^{detratto} stabilito il p  necessario secondo di
   900,00.

Depositato in Cancelleria

- 5 GIU. 2015

II

IL C. ...

Dott. Rossia Riccardo ~ 3 -

Il G.d.P.

Cher ...